



Tonucci & Partners

***“Credito d’imposta per gli
investimenti in campagne
pubblicitarie”***

DPCM 16.5.2018 n. 90

e

Provvedimento del 31.7.2018

8 agosto 2018

Il 24 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 16 maggio 2018 n. 90, recante le disposizioni attuative del *credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie*, su stampa, radio e tv, introdotto con l'art. 57-bis del DL 50/2017 convertito con modificazioni con la Legge 96/2017 (interamente modificato dall'art. 4 del DL 148/2017 convertito a sua volta con modificazioni con la Legge 192/2017), a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Il 31 luglio 2018 è stato altresì approvato il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che delinea le modalità di fruizione del credito d'imposta in commento.

Le citate disposizioni prevedono che l'agevolazione sia fruibile da coloro che effettuano *investimenti incrementali* (superiori di almeno l'1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, considerando la stampa da un lato e le emittenti dall'altro) per l'acquisto di:

- **spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali**, sia quotidiani che periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il citato Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- **pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali.

Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione per promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile ed il beneficio ammonta al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati, elevabile al 90% degli investimenti incrementali nel caso siano effettuati da PMI e start up innovative.



Possono usufruire dell'agevolazione tutti gli investimenti incrementali effettuati a partire dall'1.1.2018, con possibilità di comprendere anche quelli posti in essere dal 24.6.2017 al 31.12.2017, purché realizzati sulla stampa quotidiana e periodica anche *on-line*, a condizione che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari sostenuti dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Per il 2017 sono, dunque, esclusi dall'agevolazione gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv.

Secondo quanto stabilito dal citato Provvedimento, per poter accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello contenente:

- la *“comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”* con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, da presentare nel periodo compreso dal 1 al 31 marzo di ciascun anno;
- la *“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”*, finalizzata ad attestare l'effettività e la realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, da presentare dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo.

Il modello è reperibile sul sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.informazioneeditoria.gov.it) e sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

Per usufruire dell'agevolazione relativamente all'anno d'imposta 2018 occorre presentare la *“comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”* nel periodo **dal 22.9.2018 al 22.10.2018**, mentre la *“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”* dovrà essere trasmessa **dal 1.1.2019 al 31.1.2019**.



Per gli investimenti realizzati nel 2017 è sufficiente presentare solo la “*dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*” (art. 2, comma 2, Prov. cit. 31.7.2018), dal 22.9.2018 al 22.10.2018.

Infine, si precisa che le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa e si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del DPR 917/1986.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Because we care.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Florence

Via Gustavo Modena, 21
50121 (FI)
T +39 055 5048523
F +39 055 5532000
firenze@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrade

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com